



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DI MERCATO

Ufficio ATPO IV – ortofrutta

Roma 25 giugno 2008

Alle Regioni e alle Province
autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

Circolare n. 1380 del 25/06/2008

OGGETTO: Attuazione della nuova OCM ortofrutta. Disposizioni nazionali relative al periodo transitorio.

All' AGEA
Via Palestro, 81- 00156 ROMA

Agli Organismi pagatori regionali
Loro sedi

Alle Unioni ortofrutticole nazionali
Loro Sedi

Alle Organizzazioni professionali
Loro Sedi

Alle Associazioni nazionali delle
cooperative
Loro Sedi

Al Dipartimento delle politiche di Sviluppo
SEDE

La presente Circolare viene emanata a seguito della richiesta emersa nell'ambito del Gruppo di lavoro-OCM Ortofrutta e nelle more dell'adozione delle *Disposizioni nazionali per la gestione dei programmi operativi delle Organizzazioni di produttori*, in attuazione della *Strategia nazionale 2008*, adottata ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1182/07 del Consiglio e n. 1580/07 della Commissione e successive modifiche e integrazioni.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DI MERCATO

Ufficio ATPO IV – ortofrutta

Roma 25 giugno 2008

Alle Regioni e alle Province
autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

Stante la necessità di consentire, in tempi utili, alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle loro associazioni (AOP) di procedere alla eventuale richiesta di modifica dei Programmi operativi per il corrente esercizio 2008, entro il prossimo 30 giugno e/o 15 settembre, o di sostituzione degli stessi con altri programmi valevoli dal 1° gennaio 2009, si specificano le seguenti preliminari indicazioni, atte a supportare le decisioni relative al regime transitorio.

1.1. Premessa: varianti e modifiche

Le OP e le AOP che hanno in corso d'opera un Programma operativo, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 152 del Regolamento (CE) n. 1580/07, hanno la facoltà di:

- a) proseguire il Programma operativo fino alla scadenza programmata;
- b) modificare il Programma operativo per adeguarlo alla nuova normativa comunitaria;
- c) sostituire il Programma operativo Pluriennale in corso di attuazione con un nuovo Programma approvato dalla Regione e o dalla Provincia autonoma di competenza.

Le rettifiche dei Programmi operativi, pluriennali ed esecutivi annuali, possono essere ricondotte a due tipologie:

- variante o rimodulazione;
- modifica o riprogrammazione.

La variante è una rimodulazione delle voci di spesa, nelle entità finanziarie e nelle previsioni numeriche, riferita a tipologie di spesa già approvate, espressione di adeguamenti e perfezionamenti che non comportano variazioni degli obiettivi e delle azioni. Rientrano in questa tipologia:

- a) adeguamento del Fondo di esercizio, in sede di predisposizione del Programma esecutivo annuale (15 settembre), conseguente alla attualizzazione del Valore della produzione commercializzata (VPC), purché siano rispettati gli obiettivi generali del programma;
- b) ripartizione delle voci di spesa all'interno della stessa azione (senza limiti quantitativi), fermo restando il rispetto degli indicatori di equilibrio indicati nella *Strategia nazionale*;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DI MERCATO

Roma 25 giugno 2008

Alle Regioni e alle Province
autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

Ufficio ATPO IV – ortofrutta

- c) variazione delle voci di spesa tra le azioni entro il limite del 25%, fermo restando il massimale di spesa previsto nella Strategia nazionale per ogni singola azione;

Le varianti non comportano la richiesta di autorizzazione, ma una preventiva comunicazione, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n.1580/07, alla Regione o alla Provincia autonoma competente, accompagnata da una nota illustrativa della nuova programmazione economico-finanziaria.

La modifica (riprogrammazione), in corso d'anno, degli obiettivi e/o delle azioni previste, comporta la preventiva richiesta di autorizzazione alla Regione o alla Provincia autonoma competente, accompagnata da una relazione esplicativa e da eventuali documenti giustificativi dei motivi, della natura e delle implicazioni, unitamente alla nuova programmazione economico-finanziaria. Si ha riprogrammazione del Programma operativo quando si effettua:

- a) una modifica della durata del Programma pluriennale, che può essere prorogata fino ad un massimo di cinque anni;
- b) una modifica del contenuto del Programma operativo;
- c) una modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato;
- d) l'attuazione parziale dei programmi per cause indipendenti dalla volontà della OP e AOP. La non esecuzione di azioni programmate senza la loro sostituzione con altre azioni può essere autorizzata qualora ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del programma. In ogni caso l'autorizzazione non può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva prevista per l'annualità in corso;
- e) l'aumento dell'importo del Fondo di esercizio fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato.

Per il corrente anno 2008, le OP e le AOP possono presentare due richieste di modifiche da inoltrarsi entro il 30 giugno (la prima delle eventuali due modifiche) ed entro il 15 settembre (in caso di una sola modifica). Al riguardo si precisa che una OP ha la facoltà di:

- attuare nel 2008 un Programma operativo esecutivo afferente a regimi normativi differenti (regolamento (CE) n. 2200/96 e regolamento (CE) n. 1182/07), purché in sede di rendicontazione finale si seguano i modelli e le disposizioni di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DI MERCATO

Ufficio ATPO IV – ortofrutta

Roma 25 giugno 2008

Alle Regioni e alle Province
autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

rendicontazione propri dei regimi normativi applicati, tenendo in debita considerazione le differenti tipologie di spesa eleggibili;

- richiedere anticipi sull'aiuto finanziario riconosciuto, nei modi indicati al paragrafo 1.6 "Regime transitorio delle anticipazioni";
- variare l'importo del Fondo di esercizio, comunicandolo alla Regione o Provincia autonoma entro il 15 settembre, in diminuzione fino al 50% dell'importo inizialmente approvato, e in aumento fino al 25% dell'importo inizialmente approvato.

1.2. I Programmi operativi non scadenti al 31.12.2008 e che proseguono sotto il regime del regolamento CE n. 2200/96

I programmi operativi approvati con Regolamento (CE) n. 2200/96 e che proseguono oltre il 31/12/2008, giungono alla loro scadenza programmata a condizione che rispettino le norme in vigore prima della data di applicazione della nuova regolamentazione.

Le norme vigenti comprendono anche le "DISPOSIZIONI NAZIONALI PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO E LA STESURA, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) n° 2200/96", aventi validità dal 21 gennaio 2007.

Per scadenza programmata si intende la fine dell'ultima annualità indicata nel Programma pluriennale approvato. A titolo esemplificativo un Programma operativo pluriennale di 5 anni, approvato nel 2007, ha quale scadenza programmata il 31/12/2012.

Resta inteso, con riferimento alle singole annualità, che le OP e le AOP possono comunicare e presentare solo due varianti, intendendo per tali le variazioni di spesa di una o più azioni, come definiti nelle succitate Disposizioni nazionali 2007, entro il limite del 20%. Sarà compito della Regione e/o della Provincia autonoma competente verificare la regolarità della variante proposta.

Entro la data del 15 settembre di ogni anno, le OP e le AOP comunicano l'attualizzazione del VPC e del fondo di esercizio alla Regione e/o alla Provincia autonoma competente: questa,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DI MERCATO

Ufficio ATPO IV – ortofrutta

Roma 25 giugno 2008

Alle Regioni e alle Province
autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

fatte le opportune verifiche, comunica alla OP e AOP l'entità esatta del fondo di esercizio per l'anno successivo.

Le OP e le AOP potranno utilizzare il Fondo di esercizio per la realizzazione delle azioni previste nel progetto di Programma pluriennale approvato, continuando ad operare con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1182/07.

In ciascun caso, ogni modifica del contenuto del Programma che richiede una approvazione da parte delle Regione e/o Provincia autonoma ha, come conseguenza, il passaggio alla nuova regolamentazione.

1.3. I Programmi operativi che si adeguano alla nuova regolamentazione nel corso del 2008.

Le OP e le AOP dovranno presentare alla Regione e/o Provincia autonoma competente la richiesta di adeguamento dell'annualità precedentemente approvata, entro il 30 giugno 2008, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1580/07, o, successivamente e al più tardi, entro il 15 settembre 2008, ai sensi dell'art. 203/bis del Regolamento (CE) n. 1234/07.

La richiesta di modifica deve essere accompagnata da una relazione che illustri:

- le azioni e gli interventi che saranno coerenti con gli obiettivi indicati nella Strategia nazionale 2008;
- la stima dell'utilizzo del Fondo di esercizio al momento della domanda di modifica.

Entro i sessanta giorni successivi alla richiesta, le Regioni e/o le Province autonome competenti approvano o rigettano le modifiche presentate, assumendo gli appositi provvedimenti.

La data di presentazione della richiesta della modifica rappresenta il termine dal quale l'OP e l'AOP è autorizzata ad operare nel nuovo regime, le spese sostenute nelle more dell'approvazione della richiesta non sono garantite nella loro ammissibilità.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DI MERCATO

Ufficio ATPO IV – ortofrutta

Roma 25 giugno 2008

Alle Regioni e alle Province
autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

La data di approvazione della richiesta rappresenta il momento in cui la OP e l'AOP transitano nella nuova regolamentazione.

Le OP e le AOP sono autorizzate a sostenere e a rendicontare le spese per la prevenzione e la gestione delle crisi previste nel DM n. 167 TRAV del 28 marzo 2008, a far data dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, primo capoverso, del Regolamento (CE) n. 292/08.

In caso di attivazione degli interventi per la gestione delle crisi, il valore del Fondo di esercizio approvato può essere aumentato fino al 9,2% (8,2% +1,0%) del VPC. La quota aggiuntiva approvata può essere utilizzata solo per le azioni di prevenzione e gestione delle crisi previste dalla Strategia nazionale 2008.

Le OP e le AOP, in sede di rendicontazione finale, dovranno:

- adottare sia la precedente, sia la nuova forma di rendicontazione, distinguendo nettamente i differenti regimi anche sotto il profilo temporale, ponendo particolare cura alle differenti spese eleggibili;
- indicare le spese effettuate e la quota del Fondo di esercizio utilizzato, unitamente alla distinta delle attività effettuate in base alla nuova regolamentazione.

**1.4. Sostituzione dei Programmi operativi pluriennali approvati ai sensi del
Regolamento (CE) n. 2200/96..**

I Programmi operativi approvati ai sensi del Regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere sostituiti a valere dal 1 gennaio 2009. La richiesta di modifica deve essere inoltrata entro il 15 settembre 2008.

Le OP e le AOP devono presentare un nuovo Programma operativo, redatto secondo le indicazioni e l'articolazione della Strategia nazionale valida dal 1° gennaio 2009.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DI MERCATO

Ufficio ATPO IV – ortofrutta

Roma 25 giugno 2008

Alle Regioni e alle Province
autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

1.5. Regimi diversi tra OP della stessa AOP

Le indicazioni transitorie fornite per i Programmi operativi presentati da AOP le cui OP associate optino per regimi diversi, sono le seguenti:

- a) il VPC del Programma operativo presentato da una AOP è pari alla sommatoria dei VPC di ciascuna OP associata;
- b) il Programma Operativo presentato dall'AOP è costituito dalla sommatoria delle attività e degli investimenti programmati delle singole OP che operano in regimi normativi differenti;
- c) in sede di rendicontazione finale, l'AOP opererà in modo che siano chiaramente distinguibili i differenti regimi anche sotto il profilo temporale, ponendo particolare cura:
 - alle diversa eleggibilità e livelli di ammissibilità delle spese;
 - alla indicazione delle spese effettuate in relazione alla quota del fondo di esercizio utilizzato;
 - alla distinzione delle spese effettuate in base alla nuova regolamentazione.

La scelta di rimanere nel vecchio regime o passare al nuovo viene effettuata da ogni singola OP aderente. Qualora siano operate scelte differenti tra le diverse OP, l'AOP, nella definizione del Programma operativo, dovrà evidenziarne i distinti regimi sia in fase di stesura che di rendicontazione.

1.6. Regime transitorio delle anticipazioni

Dal 2008 sono variate alcune procedure contabili per gli Organismi pagatori (nazionale e regionali) i quali, nell'erogazione sia degli anticipi che del saldo degli aiuti comunitari relativi alle Azioni dei Programmi operativi svolti in base al nuovo regime, devono operare sia ricorrendo a capitoli di spesa differenti sia effettuando una correlazione più stretta tra capitoli di spesa e azioni dei Programmi operativi rendicontate.

Si pone, quindi, la necessità da parte degli Organismi pagatori di conoscere preventivamente a quale regime la OP e/o l'AOP ha aderito. Pertanto, la OP rilascia una specifica dichiarazione con la quale comunica il regime di riferimento adottato e in base al quale sta svolgendo il Programma operativo e per il quale, quindi, chiede l'erogazione dell'anticipo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DI MERCATO

Ufficio ATPO IV – ortofrutta

Roma 25 giugno 2008

Alle Regioni e alle Province
autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

Stante il particolare regime transitorio, tenuto conto dell'adozione delle Disposizioni nazionali in tempi successivi all'emanazione dei regolamenti comunitari e considerata la facoltà per le OP e/o le AOP di modificare il Programma operativo durante l'esercizio in corso (2008), le OP e le AOP, in sede di richiesta delle anticipazioni, sono tenute a presentare specifica e idonea dichiarazione, nella quale si attesta, di volta in volta,:

- a) la conformità del proprio Programma operativo al precedente regime (effettuando in questo una specifica dichiarazione pro-tempore) oppure al nuovo, con specifica dichiarazione che assume valore definitivo;
- b) l'eventuale decisione assunta di non modificare per il 2008 il Programma operativo;
- c) l'eventuale richiesta di modifica del Programma operativo inoltrata alla competente Regione o provincia autonoma.

E' fatta salva, quindi, la facoltà della OP e dell'AOP di procedere a comunicazioni differenti, senza che ciò pregiudichi loro il diritto all'erogazione degli aiuti: ciò fino alla data dell'entrata in vigore delle richiamate Disposizioni nazionali, quando le OP e le AOP, in sede di richiesta di anticipo, effettuano la dichiarazione definitiva relativamente all'anno in corso.

Nel trasmettere la richiesta di anticipo agli Organismi pagatori la Regione o la Provincia Autonoma dovrà predisporre la ripartizione delle spese previste in funzione degli opportuni capitoli di spesa, d'intesa con Agea e/o gli Organismi pagatori regionali.

Data la necessità, per gli Organismi pagatori, di imputare gli importi all'atto del pagamento alle singole voci di bilancio (o capitoli di spesa), le domande di anticipo e/o di saldo formulate dalle OP e/o le AOP devono contenere la ripartizione degli importi richiesti in base alla nomenclatura diffusa dall'AGEA. Parimenti, i *nulla osta* al pagamento da parte degli Uffici Regionali devono riportare analoga ripartizione delle somme autorizzate.

La ripartizione delle spese avverrà sulla base di specifici capitoli di spesa, in relazione ai quali il prospetto seguente contiene la previsione vigente al momento della pubblicazione del presente documento. In caso di variazioni, l'AGEA e gli organismi pagatori provvederanno a diffondere tempestivamente eventuali nuove articolazioni.

Prospetto 1 – La nuova nomenclatura dei capitoli di spesa



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE
COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DI MERCATO

Ufficio ATPO IV – ortofrutta

Roma 25 giugno 2008

Alle Regioni e alle Province
autonome
Assessorati Agricoltura
LORO SEDI

Capitolo	Oggetto del capitolo	Riferimento normativo del Regolamento (CE) n. 1182/07
1	Prevenzione e gestione delle crisi – ritiro dal mercato – distribuzione gratuita	Art.9 (2)a – 2008
2	Prevenzione e gestione delle crisi – ritiro dal mercato – altro	Art.9 (2)a – 2008
3	Prevenzione e gestione delle crisi – raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli	Art.9 (2)b – 2008
4	Prevenzione e gestione delle crisi – promozione e comunicazione	Art.9 (2)c – 2008
5	Prevenzione e gestione delle crisi – altro	Art.9 (2)d,e,f – 2008
6	Promozione – altro che prevenzione e gestione delle crisi	Art.9 (1)d – 2008
7	Misure ambientali	Art.9(1)e – 2008
8	Altro	Art.3(1)c), Art.9(1)a,b,c) – 2008
9	Costituzione, funzionamento amministrativo — 1.semestre – 2008	Art. 7 (3)a)
10	Costituzione, funzionamento amministrativo — 2.semestre/pagamento annuale – 2008	Art. 7 (3)a)
11	Investimenti – - 1.semestre – 2008	Art.7(3)b)
12	Investimenti 2.semestre/pagamento annuale - 2008	Art.7(3)b) -

Restano escluse da tale procedura di ripartizione, le spese relative ai Programmi operativi delle OP e delle AOP che si avvalgono delle disposizioni transitorie di cui al Regolamento (CE) n. 1182/07, art. 55, par. 3, lett.a), per le quali è stata istituita un'apposita linea di bilancio.

firmato

II CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Dr. Salvatore Petroli)